

IN EVIDENZA



DAL 1° LUGLIO VIETATI I PAGAMENTI IN CONTANTI PER
IMPORTI A PARTIRE DA 2.000 EURO

AUTO AZIENDALI, NUOVA TASSAZIONE DEL FRINGE
BENEFIT PER I CONTRATTI STIPULATI DA LUGLIO 2020

EMERGENZA COVID-19, CONTRIBUTI REGIONALI A
FONDO PERDUTO

BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA: RIDUZIONE FINO AL 97%
DEGLI ONERI DA MAGGIO A GIUGNO E IN AUTOMATICO

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offerti in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251276
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford

Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Saha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiutti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XX - N. 6 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Salvatore Cane, Mario Cozzi, Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Sara Oliveri, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese, Luca Nardone

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Normativa del lavoro

Credito e incentivi

Patronato INAPA

Ambiente e Sicurezza

Categorie

Dalle province

pag. 27



Possibile utilizzo della procedura web per l'invio dei corrispettivi dei distributori automatici senza porta di comunicazione

Con la risposta n.125 dell'8/5/2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi incassati mediante distributori automatici privi di "porta di comunicazione" possono essere trasmessi anche mediante la procedura web gratuita disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi", dell'Agenzia delle Entrate se gli apparecchi sono collocati nei locali in cui viene esercitata un'altra attività soggetta alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi.

I corrispettivi dei distributori automatici senza porta di comunicazione possono quindi essere trasmessi ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 127/2015, mediante una delle seguenti possibilità:

- mediante l'impiego di dispositivi mobili per la rilevazione dei dati dei distributori (la trasmissione telematica dei dati avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando il dispositivo mobile censito dal sistema dell'Agenzia delle entrate);
- mediante il registratore telematico già utilizzato nella stessa unità locale in relazione a un'altra attività soggetta alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi (l'esercente, dopo aver rilevato il dato del "venduto" dal distributore automatico, imputa tale valore mediante apposita sezione del Registratore Telematico in base all'aliquota IVA relativa ai beni venduti; il dato così acquisito viene memorizzato nella memoria permanente di dettaglio, concorrendo al calcolo dei corrispettivi giornalieri complessivi da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate con emissione a seguito di tale operazione di apposito documento commerciale da parte del Registratore Telematico);
- mediante procedura web disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (anche in tal caso va emesso un documento commerciale riepilogativo dei corrispettivi giornalieri rilevati tramite vending machine).

Convertito in Legge il D.L. Liquidità

Con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 è stato convertito il Decreto Liquidità (DL 23/2020) di cui sono state evidenziate le principali novità fiscali sul numero 5 del Notiziario Informimpresa.

In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte ulteriori novità tra cui si segnalano le seguenti in ambito fiscale:

- introduzione in favore delle imprese dei settori alberghiero e termale della possibilità di rivalutare, nei bilanci 2020 e/o 2021 senza versamento di imposta sostitutiva, i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (art.6-bis DL 23/2020);
- introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che, nel 2020, hanno sostenuto spese per fiere e manifestazioni commerciali internazionali, disdette a causa dell'emergenza epidemiologica del virus COVID-19 (art.12-bis DL 23/2020);
- proroga dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 che ora può essere eseguita oltre che nel bilancio 2019 anche nei bilanci 2020, 2021 e 2022 (art.12-ter DL 23/2020);
- introduzione della possibilità di detrarre l'Iva pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale nel 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (con l'art.12-quater del DL 23/2020 è stata a tal fine integrato l'art.66 del DL 18/2020 che per gli stessi acquisti già prevede una detrazione del 30% fino a 30.000 euro ai fini delle imposte dirette);
- proroga dal 30 agosto al 22 settembre 2020, con possibilità di rateizzazione, dei termini di scadenza del versamento del Prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento (*new slot* e *video lottery terminal* individuati dalle lettere a) e b), comma 6 dell'articolo 110, del regio decreto 773/1931) e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento (art. 18, comma 8-bis, del DL 23/2020).

Prestazione di servizi elettronici nei confronti di privati residenti in altri stati UE: recepite le semplificazioni previste dalla direttiva 2017/2455/UE

Con il Decreto Legislativo 45 del 1/6/2020 in vigore dal 10/6/2020 sono state recepite le novità IVA in materia di commercio elettronico previste dall'art. 1 della direttiva 2017/2455/UE, finalizzate a ridurre gli oneri a carico degli operatori economici che prestano servizi elettronici (commercio elettronico diretto), di telecomunicazione e teleradiodiffusione (servizi TTE) nei confronti di privati in ambito UE.

In particolare nel DPR 633/72 è stato introdotto l'art. 7-octies che prevede che i suddetti servizi sono rilevanti ai fini IVA nello Stato membro del prestatore se l'ammontare totale di tali servizi, al netto dell'imposta, realizzato da tale soggetto nell'anno solare precedente e in quello in corso non supera 10.000 euro (ferma restando la possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione del servizio tramite identificazione nello stato UE del cliente-committente o adesione alla procedura del Mini Sportello Unico – MOSS – messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti gli stati UE di destinazione dei servizi prestati elettronici ai privati). L'ammontare annuo complessivo derivante dalle prestazioni oggetto della nuova disciplina va calcolato al netto dell'IVA e il superamento del limite di 10.000 euro determina l'immediata applicazione del principio di

tassazione nel Paese del committente.

Tale novità consente a imprese e professionisti che effettuano servizi di commercio elettronico diretto nei confronti di privati stabiliti in altri stati UE per un importo annuo complessivo inferiore a 10.000 euro di evitare la necessità di identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente-committente o di avvalersi della procedura del MOSS.

Si segnala che rientrano tra i servizi di commercio elettronico diretto quelle prestazioni, essenzialmente automatizzate, che avvengono per via telematica perché il servizio viene utilizzato dal committente, o il bene immateriale entra nella disponibilità dell'acquirente, direttamente mediante i dispositivi elettronici (personal computer, tablet, cellulare ecc...) come ad esempio avviene in caso di fornitura via internet di siti web, di musica, testi, immagini, giochi, software e relativi aggiornamenti, o anche di insegnamento a distanza in modalità totalmente automatizzata, ossia senza possibilità di interazione con il docente). Non vi rientrano invece ad esempio i cd-rom e i dvd, anche se vengono spediti previo accordo concluso a distanza, i servizi professionali erogati via mail, l'insegnamento online quando la rete internet è usata come mezzo di comunicazione tra docente e studente, ecc.

Dal 1° luglio vietati i pagamenti in contanti per importi a partire da 2.000 euro

Si ricorda che il decreto collegato alla legge di bilancio per il 2020 (art. 18, comma 1 lett. a) del DL 124/2019) dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021 ha abbassato da 3.000 a **2.000 euro il limite a partire dal quale è vietato trasferire contante** fra soggetti diversi.

Dal **1° gennaio 2022**, il limite sarà ulteriormente abbassato portando la soglia del predetto divieto di **1.000 euro**.

In caso di violazione del divieto è applicabile la sanzione minima di 3.000 euro in vigore fino al 30 giugno 2020 è abbassata a 2.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e a 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 49 del D.Lgs. 231/2007).

Resta invece confermata la sanzione minima di 3.000 euro per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 51 e 63 del D.Lgs. 231/2007.



Scadenze lavoro

SCADENZE NORMATIVE

1 luglio	<p>Assegno Nucleo Familiare, nuove richieste da luglio I lavoratori che hanno diritto a richiedere gli Assegni Nucleo Familiare (ANF) devono presentare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 tramite i Patronati o direttamente tramite il sito www.inps.it. L'INPS allega alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili degli assegni familiari alle diverse tipologie di nuclei familiari.</p> <p>(Fonti: Circolare INPS n. 60 del 21.05.2020)</p>
10 luglio	<p>Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2020</p> <p>(Fonti: circolare INPS n. 17 del 06.02.2020)</p>
15 giugno / 15 luglio	<p>Fondo Regionale di Categoria CCRL Alimentare-Panificazione: versamento al Fondo di categoria della quota annuale a carico azienda di € 15,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno e la quota annuale a carico del lavoratore di € 6,00 per ogni lavoratore in forza al 31 maggio (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate con scadenza 15 giugno.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 21 D 03032 12301 010000004337 intestato a "EBIART – CCRL SETTORE ALIMENTARE" Largo Cappuccini, 1/c – 33100 Udine presso CREDEM filiale di Udine.</p> <p>(Fonti: CCRL del 01.01.2018)</p>
15 luglio	<p>Metalmecanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a € 10,33 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno 2020 (pari a € 3,12 complessivi). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine (presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine)</p> <p>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</p>
15 giugno	<p>Fondo Regionale di Categoria CCRL Legno-Arredo: versamento del contributo al Fondo di categoria è pari a € 39,00 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio, oltre alla quota a carico del lavoratore in forza al 31 maggio pari a €6,00 (da trattenere a cura del datore di lavoro dalla retribuzione del mese di maggio). Le quote sia a carico delle aziende sia a carico dei lavoratori saranno versate entro il 15 giugno successivo.</p> <p>Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 19 D 02008 12317 000060028013 intestato a: "EBIART - Fondo regionale di categoria Legno Arredamento" Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine</p> <p>(Fonti: CCRL del 03.04.2017)</p>
16 luglio	<p>Ferie residue 2018: il datore deve far fruire le ferie residue al 31 dicembre 2018 entro il 30 giugno 2020; sulle eventuali ferie residue non godute il datore è tenuto a versare la contribuzione previdenziale con la mensilità di giugno 2020.</p> <p>(Fonti: circ. INPS n. 136/2007, n. 186/1999, n. 15/2002, messaggio INPS n. 118/2003, D.Lgs. 66/2003, interpello Ministero del Lavoro n. 4908/2006 e n.5221/2006)</p>
da luglio a novembre	<p>Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile, e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione".</p> <p>(Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)</p>



Auto aziendali, nuova tassazione del fringe benefit per i contratti stipulati da luglio 2020

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli/ motocicli/ciclomotori assegnati in **uso promiscuo** (sia per lavoro che per fini personali) da parte di **dipendenti e collaboratori** (inclusi gli amministratori), l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli importi validi

- **fino al 30 giugno 2020**
- **dal 1° luglio 2020.**

FINO AL 30 GIUGNO 2020

Fino al 30 giugno 2020 è confermata la tassazione nella misura del **30%** dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente e **rapportato al periodo dell'anno** per il quale viene concesso l'uso promiscuo del veicolo al dipendente.

FORMULA:

costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%

DAL 1° LUGLIO 2020

Ma dal 1° luglio 2020 la percentuale cambia per i **veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**: la percentuale applicabile **varia in base alla classe di**

inquinamento a seconda dei valori di emissione di CO2.

Per i contratti stipulati **dal 1° luglio 2020** per gli autoveicoli/ motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit deve essere quantificato, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente e ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km, in funzione delle **emissioni** di anidride carbonica del veicolo.

Rispetto alla percentuale del 30% attualmente applicata, ci sarà la riduzione al 25% per le "auto green", mentre sale per le auto più inquinanti, con un ulteriore ritocco al rialzo per l'anno 2021.

FORMULA:

costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x relativa%

Il valore delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO2) si possono rilevare dal libretto del veicolo (di solito al punto V7).

Per **"contratti stipulati dal 1° luglio 2020"** si ritiene si riferiscano ai contratti di acquisto / noleggio successivi a tale data, anche se poi l'assegnazione al lavoratore dipendente/amministratore per uso promiscuo interviene successivamente, in attesa di conferme dagli Enti preposti.

Veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti post 01/07/2020

25%	valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km
30%	valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km,
40% (50% dal 2021)	valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
50% (60% dal 2021)	valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km

(Fonti: commi 632 - 633 art. 1 Legge di Bilancio 2020 - Comunicato dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul SO n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019)

Da luglio 2020: "Trattamento integrativo del reddito" in sostituzione del "Bonus Renzi" e nuova detrazione per la riduzione del cuneo fiscale

La disciplina del "Bonus Renzi" DL 66/2014, che ha previsto un credito d'imposta di importo pari a 80€ mensili (960€ annui) viene abrogata a partire dal 1° luglio 2020, e viene sostituita da un **"Trattamento integrativo del reddito"**, una sorta di Bonus di importo pari a 100 € mensili, e una nuova **detrazione fiscale**.

È quanto ha previsto il Decreto Legge n. 3/2020,

convertito con modificazioni nella Legge n. 21/2020, norma cosiddetta di revisione del Cuneo Fiscale.

Il **"trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati"** è pari a:

- **600 €** per il periodo luglio-dicembre 2020
- **1.200 €** annui a partire da gennaio 2021

corrispondente pertanto a 100 € netti mensili, per i



soggetti con reddito complessivo **inferiore a 28.000 €**. È inoltre prevista una nuova **"detrazione fiscale"** per le prestazioni di lavoro rese solamente durante l'anno **2020 - dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** - per i soggetti con reddito complessivo compreso tra **28.000 € e 40.000 €**. L'importo della detrazione è quantificato, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (e dal 2021, per l'intero anno solo per il trattamento integrativo per i redditi fino a 28.000 €).

CONGUAGLIO

In sede di conguaglio il sostituto verifica la spettanza del trattamento integrativo e della detrazione; qualora risultino

REDDITI	FORMULA DI CALCOLO	DETRAZIONE
Compresi tra 8.174 € a 28.000	da 07/2020: $(600€ \div 6 \text{ mesi})(600€ \div 6 \text{ mesi})$ dal 2021: $(1.200€ \div 12 \text{ mesi})(1.200€ \div 12 \text{ mesi})$	100 €
Compresi tra 28.001 e 35.000 (*)	$480 + 120 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$	tra 80 € e 99,99 €
Compresi tra 35.001 e 40.000 (*)	$480 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$	

(*) dal 01/07/2020 a 31/12/2020

Pertanto, per i redditi fino a 24.600 €, che erano già destinatari del Bonus Renzi, il vantaggio fiscale effettivo è pari a 20 € mensili, per i redditi compresi tra 24.600 € a 26.600 € il vantaggio fiscale effettivo è compreso tra 20 € e 100 € mensili (a secondo dell'importo del Bonus Renzi spettante), per i redditi compresi tra 26.600 € e 28.000 € il vantaggio fiscale effettivo è pari a 100 € mensili, per i redditi tra 28.001 e 40.000 € il vantaggio fiscale effettivo è compreso tra gli 80 € e i 99,99 €.

SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti destinatari del nuovo bonus coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi, ovvero i **titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati**, ovvero i lavoratori che percepiscono:

- redditi di **lavoro dipendente**
- compensi percepiti dai lavoratori **soci delle cooperative**
- indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
- incarichi svolti in relazione a tale qualità (
- somme a titolo di **borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio** o di addestramento professionale
- compensi per l'attività svolta sotto forma di **collaborazione coordinata e continuativa**
- remunerazioni dei **sacerdoti**
- prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili
- percettori di indennità di mobilità, prestazione di esodo, cassa integrazione e Naspi.

EROGAZIONE

Come per il Bonus Renzi, che viene erogato fino al 30 giugno 2020, le due nuove misure sono **riconosciute dal sostituto d'imposta in via automatica** ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, rapportate al periodo di lavoro per le prestazioni rese dal

non spettanti, il sostituto d'imposta provvede al recupero dell'importo erogato, e se è di importo superiore ai 60 € il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

COMPENSAZIONE

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 (si ritiene che sarà previsto uno specifico codice tributo).

INCAPIENTI CAUSA EMERGENZA COVID19

Il Decreto Legge Rilancio (art. 128 DL 34/2020) ha previsto che il nuovo Bonus "Trattamento integrativo" di 100 euro DL 3/2000, nonché il Bonus Renzi erogato fino a giugno 2020, sono riconosciuti dal datore di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 (ammortizzatori, congedo straordinario per i genitori, congedo baby-sitting) assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19. Il sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo Bonus anche nel periodo in cui lo stesso ha fruito degli ammortizzatori sociali, a partire dalla prima retribuzione utile erogata e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

(Fonti: Decreto Legge n. 3/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 21/2020)



Infortunati sul lavoro in caso di contagio COVID19 sui luoghi di lavoro, chiarimenti INAIL

Il Decreto Legge "Cura Italia" dello scorso marzo ha disposto che il contagio da COVID-19 è tutelato quale infortunio sul lavoro alla luce dell'attuale situazione pandemica, come accade generalmente per le infezioni da agenti biologici contratte in occasione di lavoro.

L'INAIL, in seguito al testo normativo, ha fornito i propri chiarimenti con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, in particolare ha evidenziato i principi generali già vigenti e avvalorati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla scienza medico-legale, ovvero che **le patologie contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio**, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, purché la malattia sia stata contratta nello svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguente astensione dal lavoro da parte del soggetto affetto.

A seguito di richieste di ulteriori chiarimenti sulla responsabilità del datore di lavoro per i contagi COVID-19 sui luoghi di lavoro, con la nuova circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l'INAIL dichiara che l'accertamento di una diretta correlazione tra il contagio e il contesto aziendale in cui opera il lavoratore si fonda su un **"giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio"**. In altre parole secondo la circolare l'azione dell'INAIL è volta a accertare esclusivamente la presenza dei presupposti che danno diritto all'indennizzo e non anche **"i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative"**.



Con riferimento alla responsabilità civile e penale del datore, per l'Istituto deve essere data **"rigorosa prova del nesso di causalità"** tra la condotta del datore di lavoro e il contagio del lavoratore e dell'elemento soggettivo, dolo o colpa, della condotta assunta del datore di lavoro.

In coerenza con tali principi, quindi, l'INAIL ha precisato che **la responsabilità del datore di lavoro è limitata ai casi di accertate violazione ad obblighi derivanti dalla legge o da altre disposizioni inerenti l'adozione delle misure di sicurezza**. E, a tal riguardo, possono assumere rilievo l'osservanza delle prescrizioni previste dai protocolli e dalle linee guida governative e regionali volte a contenere, prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19.

La norma prevede inoltre che gli oneri derivanti dal contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, in quanto sono stati qualificati come conseguenza di fattori di rischio non controllabili, né del tutto gestibili da parte del datore di lavoro, come avviene nelle ipotesi di infortuni in itinere.

(Fonti: art. 42, c.2 DL 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, circolare Inail n. 13/2020 e 22/2020)

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.



Contributi regionali a fondo perso per l'assunzione di disoccupati, richiesta dal 3 giugno

È stato pubblicato sul BUR Regionale n. 22 del 27 maggio 2020 un nuovo bando previsto dalla Giunta Regionale FVG per l'erogazione di **contributi a fondo perduto** destinati alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo, programma operativo 2014-2020

L'incentivo è destinato alle assunzioni di lavoratori disoccupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi, anche part time in misura non inferiore al 50%, residenti in Friuli Venezia Giulia e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del D.Lgs. 81/2015;
- b. rispettare i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- c. avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- d. non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
- e. non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante del proponente ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente.
- f. qualora effettuate da imprese individuali o liberi professionisti, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Per disoccupati si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato con un centro per l'impiego regionale.

L'incentivo base è previsto nelle seguenti misure:

- assunzione a tempo indeterminato: € 7.000
- assunzione a tempo determinato da 3 a 6 mesi: € 3.500
- assunzione a tempo determinato da 7 a 9 mesi: € 4.900
- assunzione a tempo determinato da 10 a 12 mesi: € 6.300

ed è aumentato delle maggiorazioni previste per specifiche

categorie di lavoratori (proveniente da CPI, disoccupati da almeno 12 mesi, donne con figli di età inferiore ai 5 anni, ecc).

L'incentivo di cui al l'Avviso non è cumulabile:

- a) con gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 33 e 48 della LR 18/2005 e dai relativi regolamenti attuativi;
- b) con gli incentivi di cui al Programma specifico 65/2017 - Bonus occupazionale per le imprese dell' area interna Alta Carnia;
- c) con gli incentivi di cui al Programma specifico 65/2020 - Bonus occupazionale per le imprese delle aree interne delle Dolomiti friulane e del Canal del Ferro - Val Canale.

La presentazione delle domande avviene tramite il sistema informatico IOL (Istanze OnLine) con modalità a sportello mensile, redatti secondo i fac simile pubblicati sul sito regionale, a partire dalle **ore 10.00 del 3 giugno 2020** ed entro **le ore 12.00 del 15 dicembre 2020**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

Il testo del bando e la documentazione sono disponibili al seguente link:

<http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?type=portale&ld=5741>

(Fonti: Programma Operativo regionale 2014/2020. PPO 2019. Programma specifico n. 96/19 - Decreto 11950/LAVFORU del 18/05/2020)





FSBA/EBNA: aggiornamenti a seguito del DL RILANCIO

Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA, con propria Delibera n. 6 del 25 maggio 2020, preso atto delle modifiche normative introdotte dal Decreto "Rilancio" (art. 68 DL 34/2020) ha comunicato di adeguare il proprio Sistema Informativo tenendo conto di quanto di seguito considerato:

- che le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020;
- che il **termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il periodo 23 febbraio - 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020;**
- che per le domande **presentate oltre il predetto termine**, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di **una settimana rispetto alla data di presentazione;**
- che diverse aziende hanno erroneamente presentato **domande di CIG in deroga** alle regioni, che ad oggi sono state rigettate e che per le stesse è possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita **autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell'INPS**
- che è possibile l'utilizzo di **ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 settimane** a disposizione (il sistema

consente di abilitarne ulteriori 5 settimane tramite apposito flag);

- che è possibile l'utilizzo di **ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° settembre 2020**, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione;
- che per le sole **imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, tale possibilità è concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle **14 settimane**, è relativa:

- **a 70 giorni** in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana
- **a 84 giorni** in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle **18 settimane** è relativa:

- **a 90 giorni** in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana
- **a 108 giorni** in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

(Fonti: Delibera FSBA n. 6 del 25 maggio 2020 - Procedure Covid aggiornamento del 29/05/2020)



Emergenza COVID-19, contributi regionali a fondo perduto

La **Regione Friuli Venezia Giulia** ha approvato il regolamento attuativo per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle strutture ricettive turistiche, delle attività commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, per il ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19.

Sono ammesse a contributo solo alcune categorie economiche individuate in funzione del codice attività "Ateco" dichiarato in Camera di Commercio e i beneficiari devono avere sede legale e svolgere l'attività sul territorio regionale.

Ogni titolare può presentare domanda a fronte della quale potrà vedersi riconosciuto un contributo a fondo perduto variabile **da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4 mila euro in funzione dell'attività esercitata.**

Le istanze possono essere **presentate a partire dalle ore 08.00 del giorno 10 giugno e fino alle ore 20.00**

del giorno 26 giugno 2020, utilizzando esclusivamente la piattaforma Regionale "Istanze on Line" previa autenticazione con Carta Nazionale Servizi (firma digitale), Spid o Carta Regionale Servizi (tessera sanitaria preventivamente attivata) oppure avvalendosi di un soggetto delegato.

Sulla pagina del sito regionale qui di seguito indicata **sono contenute tutte le informazioni inerenti al bando**, comprese quelle relative ai settori di attività ammessi e il link alla piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle domande (che sarà attivata solo a partire dalla data prevista dall'apertura del bando):

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/economia-imprese/turismo/FOGLIA4/>

Per fare domanda tramite Confartigianato potete rivolgervi agli uffici delle Associazioni provinciali.

Bolletta energia elettrica: riduzione fino al 97% degli oneri da maggio a giugno e in automatico



Le bollette elettriche delle aziende da maggio a luglio si fanno più leggere, con picchi di "sconto" anche di 500 euro, a seguito di un provvedimento governativo che taglia gli oneri fissi e lascia a carico dell'utente il costo dell'energia realmente utilizzata. Percentualmente le diminuzioni vanno dal 4 al 97% e il provvedimento è applicato automaticamente alla fonte, non prevede cioè una domanda specifica da parte della azienda utente.

È uno degli effetti del decreto legge "Rilancio Italia" del 19 maggio 2020, secondo gli studi e le proiezioni elaborate da Confartigianato Imprese Fvg con riferimento alla tipologia delle imprese del territorio regionale.

"A seguito della disposizione di legge, l'Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha emesso un provvedimento che «riduce le utenze elettriche connesse

in bassa tensione diverse dagli usi domestici – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Fvg, Graziano Tilatti –, con riferimento alle voci della bolletta identificate come 'trasporto e gestione del contatore' e 'oneri di sistema'. Il Governo ha stanziato per questa operazione 600 milioni di euro.

I beneficiari di tale provvedimento riguardano solo **le utenze allacciate in Bassa Tensione diverse dagli usi domestici**, poiché la delibera 190/2020 non coinvolge le utenze domestiche e neppure le aziende che sono rifornite di energia elettrica attraverso la cabina di trasformazione, cioè allacciate in Media tensione.


Nei mesi successivi a luglio le spese ritorneranno ad essere applicate come ad aprile, ma intanto per maggio giugno e luglio la potenza e il suo ammontare giocano un ruolo importante nel determinare la spesa di trasporto e la spesa per gli oneri di sistema. **"In sostanza – sottolinea Tilatti – si continua a pagare ciò che si consuma effettivamente, mentre si pagano molto meno le componenti fisse e gli oneri connessi proporzionalmente agli oneri di potenza"** Con quali effetti?

Confartigianato Imprese Fvg ha sviluppato diverse proiezioni (vedi tabelle allegate), in cui si evince, per esempio, che l'azienda avente 11 kW di potenza disponibile (la potenza disponibile la si può verificare dai dati tecnici



contenuti nella propria fattura di energia elettrica) in aprile 2020 ha sostenuto spese fisse e legate alla potenza per complessivi 57,8 euro; a maggio 2020 a seguito del provvedimento dell'Arera spenderà circa 16 euro. Avrà quindi un beneficio di circa 41,8 euro in quel mese di maggio, Iva esclusa.

Un' altra tipologia di casi è data dalle aziende che hanno come parametro la potenza massima mensile per il costo dell'energia in bolletta. Ebbene, in aprile 2020 un prelievo di potenza massimo pari a 49 kW (cioè il picco di potenza nel corso del mese di aprile è stato pari a 49 kW), ha sostenuto spese di trasporto e oneri (costi fissi e legati alla potenza) per 249,1 euro (in aprile); a maggio per le medesime voci di spesa, a parità di potenza di picco registrata (quindi 49 kW), sosterrà un importo pari a 15 euro, con un calo della fattura di circa 234,1 euro in quel mese.



«Oltre ai benefici immediati, questo è un provvedimento che si applica finalmente in maniera automatica, senza necessità di alcun atto per le aziende. **Auspichiamo sia l'inizio del processo di sburocratizzazione tanto agognato**», conclude Tilatti.

Informazioni possono essere chieste agli sportelli CAEM di Confartigianato Imprese Fvg

La tabella sotto riportata (Tabella 1) illustra alcune casistiche riferite alla potenza disponibile delle aziende, limitatamente alla differenza di spesa che ci sarà fra il mese di aprile e quello di maggio. Sono alcuni esempi.

TABELLA 1

Potenza disponibile	Potenza impegnata	Spese Trasporto e Oneri aprile 2020	Spese Trasporto e Oneri maggio 2020	Riduzione costi (differenza tra aprile 2020 e maggio 2020)	Riduzione costi in percentuale fra aprile 2020 e maggio 2020
kW	kW	€/mese	€/mese	€/mese	%
3,3	3	18,7	14,4	-4,3	-23%
6,6	6	36,3	16,0	-20,3	-56%
7,7	7	41,8	16,0	-25,7	-62%
11	10	57,8	16,0	-41,8	-72%
16,5	15	84,5	16,0	-68,5	-81%
22	20	104,2	15,0	-89,2	-86%
27,5	25	129,2	15,0	-114,2	-88%

Nella tabella che segue (Tabella 2) troviamo invece altri esempi relativi ad aziende che non hanno la presenza del limitatore di potenza, e che quindi hanno come riferimento la potenza massima mensile rilevata per l'addebito di alcune voci di spesa in fattura.

TABELLA 2

	Potenza massima mensile	Spese Trasporto e Oneri aprile 2020	Spese Trasporto e Oneri maggio 2020	Riduzione costi (differenza tra aprile 2020 e maggio 2020)	Riduzione costi in percentuale fra aprile 2020 e maggio 2020
	kW	€/mese	€/mese	€/mese	%
	21	109,2	15,0	-94,2	-86%
	32	164,2	15,0	-149,2	-91%
	49	249,1	15,0	-234,1	-94%
	68	344,1	15,0	-329,1	-96%
	102	514,0	15,0	-499,0	-97%



Nuovo bonus per servizi di baby sitting e/o per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'Infanzia

L'articolo 72 del decreto legge n. 34/2020, modificando alcuni commi degli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020, ha introdotto la possibilità di fruire di più bonus – nel limite massimo di 1.200 euro o di 2.000 euro per i lavoratori pubblici del settore sanitario e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – non solo per l'acquisto di servizi di baby-sitting ma anche per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

L'INPS, con messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, comunica il rilascio della procedura per la richiesta dei suddetti benefici, riepilogando la platea dei destinatari e specificando le modalità di attribuzione ed erogazione del beneficio.

Il beneficio potrà essere utilizzato, oltreché per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogabile con il Libretto Famiglia, in alternativa, anche per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus asilo-nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di domanda per la nuova prestazione, occorrerà formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus asilo-nido già prenotate nella apposita procedura.

L'Istituto specifica che possono accedere al beneficio sia coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, sia coloro che hanno già beneficiato del bonus per servizi di baby-sitting pari a 600 euro ovvero a 1.000 euro a seconda del settore di appartenenza; nel primo caso si avrà la possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, mentre nel secondo caso si potrà ottenere l'importo residuo. Nella nuova richiesta si potrà scegliere se continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia, oppure per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

L'Istituto conferma l'alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del DL n. 18/2020.

Con riferimento all'altro genitore, l'INPS ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

PLATEA DI DESTINATARI

L'Istituto ricorda che sono destinatari dei benefici i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020.

In presenza di più figli il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli ma complessivamente in misura non superiore a 1.200 euro.

Il bonus per i servizi indicati spettano anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

Il bonus spettano, altresì, anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In favore di tali soggetti i bonus sono riconosciuti dall'INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata attraverso i consueti canali telematici.

In caso di istanza volta ad ottenere il bonus per l'iscrizione ai centri estivi la procedura richiederà l'indicazione della ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le tipologie proposte dalla procedura stessa. Alla domanda occorrerà allegare il documento l'iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di essa) che non potrà andare oltre il 31 luglio 2020 e la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo, anche se la spesa ancora da sostenere.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della prestazione, i bonus sono erogati sempre mediante il Libretto Famiglia in caso di acquisto di servizi di baby-sitting mentre in caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi la somma sarà erogata direttamente al richiedente che dovrà risultare titolare del conto associato all'IBAN indicato nella domanda e sarà parametrata ai periodi di frequenza.

Qualora l'importo richiesto fosse superiore a 1.000 euro non



potrà essere scelta quale modalità di pagamento il bonifico domiciliato. Pertanto sarà necessario indicare un IBAN oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare un'altra nuova domanda.

Si fa presente che l'Istituto solo nell'informativa presente in procedura specifica, che nel caso in cui il numero delle domande presentate comporta l'esaurimento delle risorse disponibili, le successive istanze saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione.

ALTERNATIVITÀ DEI BENEFICI

In relazione all'alternatività del beneficio in questione con la fruizione del congedo parentale COVID-19 di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020, non è ancora chiaro se

sia possibile per coloro che hanno già fruito dei 15 giorni di congedo chiedere il bonus per la parte residua di 600 euro, oppure per coloro che hanno già beneficiato del bonus di 600 euro, chiedere il congedo in luogo degli ulteriori 600 euro.

Altro aspetto non chiaro è se, in presenza di due figli minori, si possa chiedere per uno il congedo di 15 giorni e per l'altro il bonus di soli 600 euro.

Inoltre, nella procedura è riportata la seguente dicitura "l'importo liquidato potrebbe essere inferiore o non spettante, qualora i controlli, in fase istruttoria, riscontrino la presenza di domande di congedi parentali COVID da parte dei genitori"; tale annotazione potrebbe far ritenere che il bonus spetta anche in presenza dei congedi già fruiti, sebbene in misura ridotta.

Sanatoria extracomunitari

Il decreto Rilancio n. 34 di maggio 2020 ha previsto la possibilità di regolarizzare la posizione per i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano privi di regolare documento di soggiorno o con documento scaduto e non rinnovato dal 31 ottobre 2019 in poi.

I cittadini devono poter dimostrare con documentazione certa rilasciata da pubblici uffici o uffici privati svolgenti ruolo di pubblica utilità di:

- Essere presenti in Italia in data precedente l'8 marzo 2020;
- Di non avere lasciato il territorio italiano dalla data dell'8 marzo 2020 ad oggi;
- Di avere una proposta contrattuale come lavoratore domestico / colf / badante oppure nel settore agricolo

con retribuzione annuale non inferiore all'importo dell'assegno sociale (5.977,79 euro per l'anno 2020)

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio 2020.

L'importo una tantum da versare tramite F24 per sanare la posizione è pari a 500 euro per chi fosse sprovvisto di titolo di soggiorno. Per gli altri il contributo previsto sarà pari a 130 euro.

Gli uffici del patronato Inapa di Confartigianato offrono consulenza e supporto per l'invio delle pratiche di emersione. Per dettagli o appuntamenti è possibile contattare i collaboratori Bobaz Michele (0432 500470 - mbobaz@uaf.it) e Massimiliano Martinello (0432 516654 - mmartinello@uaf.it)

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO IL CORAGGIO
DELLE GIOVANI IDEE**



LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Settore edilizia criteri ambientali minimi Sospensione attività concernenti l'adozione Linee guida

A seguito dell'avvio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione

di edifici pubblici), l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l'adozione delle Linee guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.

Publicato il decreto con le tabelle provinciali del costo medio orario (riferite a maggio 2019): Costi manodopera edilizia di impiegati ed operai

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, con il **decreto direttoriale 26/2020**, il **costo medio orario del lavoro** per il personale dipendente di imprese edili ed attività affini, in base a quanto previsto dall'art. 23 del Codice appalti (D.Lgs. 50/2016).

I COSTI MANODOPERA EDILIZIA ED IL CODICE

L'art. 23 del Codice, infatti, prevede che il costo del lavoro sia determinato annualmente in apposite tabelle, dal Ministero, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

LE TABELLE 2019

Il costo del lavoro per il settore edile è stato determinato distintamente **per gli operai** e **per gli impiegati**, in apposite tabelle, e fa riferimento al mese di maggio 2019 a **livello provinciale**.

Nelle tabelle si rileva che il costo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Riportiamo in allegato il testo del decreto e le tabelle del costo medio orario dei lavoratori in edilizia di tutte le province d'Italia.

Con le tabelle è possibile anche stimare le ore mediamente lavorate nell'anno considerando anche ipotesi di malattia, infortuni e altre assenze; applicando al costo totale questi risultati medi si ottengono stime e calcoli previsionali più precisi.

Rammentiamo, concludendo, che gli indici dei costi della manodopera dell'edilizia sono utili per valutare la **congruità delle offerte economiche durante le gare di appalto**.

Edilizia, ANAEPA lancia "EntraFacile", la web app per gli accessi in cantiere

Il settore dell'edilizia prova a ripartire anche grazie ai superbonus per la casa varati dal Governo, ma l'applicazione dei Protocolli per il contenimento dell'emergenza sanitaria in cantiere, assolutamente necessari per salvaguardare la **salute** dei **lavoratori**, rischia di rallentare la ripresa del comparto.

L'ANAEPa, consapevole delle difficoltà delle **micro** e **piccole imprese** di ottemperare agli adempimenti anticontagio, ha messo a disposizione la **web-app "EntraFacile"** (<http://www.entrafacile.it>), un prezioso alleato digitale per aiutare le aziende di costruzione ad adeguarsi ai protocolli registrando gli **ingressi in cantiere** e nei luoghi di lavoro.

Come è noto, infatti, i Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro prevedono, tra le misure precauzionali indicate, l'obbligo per le imprese di fornire specifica informazione e di adottare adeguate **misure** per l'**ingresso**

nell'ambiente di lavoro di dipendenti, collaboratori esterni, clienti e fornitori.

Grazie all'**app "EntraFacile"** sarà possibile assicurare l'attuazione delle procedure prescritte dai **Protocolli anticontagio**, registrando e tracciando correttamente tutti gli accessi in **maniera rapida** e puntuale, così da fornire una valida garanzia al datore di lavoro per poter documentare la correttezza della propria condotta anche a fronte di particolari situazioni, oltre allo da ulteriori .

Al seguente link è disponibile un **video tutorial** esplicativo per iniziare l'utilizzo dell'applicazione web Entrafacile: https://drive.google.com/file/d/1NGAHbkzCMxn8ux1_HWwAvRbrBi_qU7LH/view?u...

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso, è possibile contattare **Associazione Territoriale Confartigianato di riferimento**.